DF.DFCTPTP.Registro del
Presidente.0000013.23-03-2022.R

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

IL PRESIDENTE

- Visto il proprio decreto in data l'art. 16, comma 3° del D.L. n. 228 del 30.12.2021, con il quale è stata disposta la regolamentazione delle udienze di questa Commissione Tributaria per far fronte alla pandemia Covid-19, fino al 31 marzo 2022;

- Ritenuto che con l'art. 16, comma 3° del D.L. n. 228 del 30.1.2021 (disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) è stato disposto che il termine di cui all'art. 27, comma 1°, primo periodo del D.L. 28.10.2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n. 176, relativo sllo svolgimento delle udienze "da remoto" nel processo tributario è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2022;

- Ritenuto, pertanto, fermo restando che i supporti informatici di cui dispone questo Ufficio non consentono ancora la celebrazione di udienze "da remoto", che va disposta la conferma e perciò la proroga fino al 30 aprile 2022, di tutte le disposizioni dettate con i decreti già emessi in subiecta materia, finalizzati al contrasto della pandemia "Covid-19", e in particcolare col decreto presidenziale prot. 000002 del 25.01.2022.R;

P. Q. M.

Fino alla :data del 30 aprile 2022:

1- Resta fermo il divieto idi accesso del pubblico agli uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, salvi i casi di assoluta urgenza e indifferibilità, e previa esibizione di "green-pass" o di tampone;
2- La trattazione delle udienze pubbliche avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le istanze e le conclusioni, entro il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza, nonché di brevi repliche, entro il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza;
3- Le udienze in camera di consiglio per la trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati saranno trattate con le stesse modalità stabilite al superiore punto 2;
4 - Nel caso di udienze camerali fissate per la decisione del merito, sarà concesso alle parti solo il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di brevi repliche;
5 - Sussiste, in ogni caso, il diritto di chi ha richiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, di chiedere che detta trattazione venga rinviata all'esito della pandemia, fermo restando che il relativo permesso potrà essere concesso soltanto ove non siano configurabili esigenze ostative all'organizzazione di questo Ufficio ed al corretto svolgimento dell'attività lavorativa.
Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e di Marsala, ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani e Marsala, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Trapani, alla Direzione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani, alla Riscossione Sicilia S.p.a. e all'ANCI, che ne darà comunicazione ai Comuni della Provincia di Trapani.

Trapani, 23 marzo 2022.

Il Presidente
(Carmelo Lombardo)